



## **Città di Maglie**

### **REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05 agosto 2024

## Sommario

Art. 1 - Oggetto .....	4
Art. 2 - Definizione di locale di "PUBBLICO SPETTACOLO" .....	4
Art. 3 - Locali ed attività non ricompresi tra i locali di "PUBBLICO SPETTACOLO" .....	4
Art. 4 - Definizione di temporaneità dell'evento/manifestazione.....	5
Art. 5 - Trattenimenti musicali "PUBBLICI ESERCIZI" - Semplificazione della documentazione di impatto acustico .....	6
Art. 6 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni .....	8
Art. 7 - Manifestazioni periodiche ripetitive.....	10
Art. 8 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza .....	10
Art. 9 - Convocazione della Commissione .....	12
Art. 10 - Riunioni della Commissione.....	13
art. 11 - Ufficio responsabile del procedimento.....	15
Art. 12 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S. ....	16
Art. 13 - Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti.....	16
Art. 14 - Violazioni al T.U.L.P.S. (Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza).....	18
Art. 15 - Entrata in vigore .....	18
Art. 16 - Pubblicazione e informazione.....	18
Art. 17 - Norma transitoria e finale .....	18

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplina i compiti e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'articolo 141 e seguenti del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del Regolamento di esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

## **Art. 2**

### **Definizione di locale di "PUBBLICO SPETTACOLO"**

1. Un locale di pubblico **spettacolo** può identificarsi come **un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi** (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (ove il pubblico assiste passivamente) o **trattenimento** (ove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché **gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi**, indipendentemente dal numero di persone.
2. Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:
  - a) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
  - b) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
  - c) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc.) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.
3. Rientrano altresì nella categoria "pubblico spettacolo" le seguenti ulteriori attività:
  - a) Manifestazioni con impiego di equidi (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 21.07.2009);
  - b) Sfilate di carri allegorici (Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 del Ministero dell'Interno).

## **Art. 3**

### **Locali ed attività non ricompresi tra i locali di "PUBBLICO SPETTACOLO"**

1. Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco

precedente, in particolare:

- a) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili, anche con musica di sottofondo, destinata principalmente ad essere ascoltata in modo passivo e senza rappresentare il punto d'attenzione principale dell'ascoltatore, in cui ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
    - 1) accesso libero senza sovrapprezzo;
    - 2) è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti;
    - 3) non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
    - 4) evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
    - 5) evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)<sup>1</sup>.
  - b) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996;
  - c) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno siano assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
  - d) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
  - e) sagre e fiere di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
  - f) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - g) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
  - h) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
  - i) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità e, pertanto, non aperti alla pluralità di persone;
2. singole attrazioni dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S).

#### **Art. 4** **Definizione di temporaneità dell'evento/manifestazione**

---

<sup>1</sup> Nota del Ministero dell'Interno Dip.VVF.DCPREV prot. n. 5918 del 19.05.2015 *"In generale, comunque, per attività temporanee... si possono intendere quelle caratterizzate da una **durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrono con cadenza prestabilita.**"*

1. L'attività temporanea di pubblico spettacolo, sia all'aperto che al chiuso, è caratterizzata da una durata breve, contenuta entro i limiti temporali indicati nei commi successivi, non stagionale, non ripetibile con cadenza regolare e/o ricorrente.
2. L'attività di pubblico spettacolo temporanea al chiuso, che si svolge all'interno di strutture stabili o provvisorie idonee alla permanenza di persone, non può avere durata superiore ai 60 giorni<sup>2</sup>. Ove l'attività si svolga all'interno di strutture provvisorie, le stesse dovranno essere regolarmente assentite presso lo Sportello Unico per l'edilizia secondo la procedura di cui all'art 6, comma 1, lettera e-bis) DPR 380/2001 e s.m.i.
3. L'attività di pubblico spettacolo che si svolge in locali chiusi per un periodo superiore ai 60 giorni non è considerata temporanea e, dunque, necessita dell'agibilità definitiva di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
4. L'attività temporanea di pubblico spettacolo all'aperto può avere una durata fino ad un massimo di 60 giorni nell'arco di un anno solare, anche non continuativi, eventualmente frazionabile in tre periodi; nel caso di utilizzo in più periodi da parte dello stesso titolare-gestore della stessa area, tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra dovrà intercorrere un intervallo minimo di 60 giorni. Tale attività può comportare l'installazione di strutture provvisorie purché non assimilabili a edifici o locali chiusi e non stabilmente ancorate al suolo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo palchi e/o pedane.

#### **Art. 5**

#### **Trattenimenti musicali "PUBBLICI ESERCIZI" Semplificazione della documentazione di impatto acustico**

1. In applicazione dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*, la diffusione di musica e i trattenimenti musicali, senza ballo, con esecuzioni dal vivo e/o con strumentazione amplificata, sia all'interno che all'esterno pertinenziale degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, ecc.), è disciplinata con Ordinanza del Sindaco n. 68 del 28 luglio 2012.
2. Pertanto, i titolari dei predetti esercizi pubblici che intendono effettuare diffusione di musica e piccoli trattenimenti musicali, senza ballo, sono tenuti:
  - a) *a cessare la diffusione di musica e canti, a qualsiasi titolo esercitati nel locale, entro le ore 2<sup>:00</sup> nel periodo estivo (1 maggio / 30 settembre) ed entro le ore 1<sup>:00</sup> nel periodo invernale. Sono*

---

<sup>2</sup> Nota del Ministero dell'Interno Dip.VVF.D.C.Prev. prot. n. 5350 del 05.05.2015 *"- Definizione manifestazione temporanea - ...omissis... **Pertanto, potrebbe essere considerato come riferimento, il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all'art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011, pari a 60 gg.**"*

*esentati dall'osservanza della predetta disposizione i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia;*

- b) nel caso di attività musicali, quali attività prevalenti, dovranno cessare la diffusione della musica la diffusione della musica da intrattenimento all'interno del locale alle ore 2<sup>:30</sup> nel periodo estivo e alle ore 1<sup>:30</sup> nel periodo invernale. Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia;*
- c) la diffusione della musica e di canti svolta all'esterno dell'esercizio pubblico e dei locali che svolgono attività musicali quali attività prevalenti, nel periodo invernale dovrà cessare entro le ore 24<sup>:00</sup> e nel periodo estivo dovrà cessare entro le ore 1<sup>:00</sup>; gli intrattenimenti musicali all'esterno dell'esercizio pubblico possono essere effettuati per non più di tre giorni alla settimana e per un massimo di 40 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare;*
- d) le attività suddette dovranno comunque dotarsi di strumentazioni tecniche con tarature che consentano il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di emissioni sonore;*
- e) le emissioni sonore non dovranno superare, in ogni caso, i limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dovranno essere evidenziati nella valutazione di impatto acustico da allegare alla comunicazione inerente la diffusione della musica;*
- f) eventuali deroghe di orario per la diffusione della musica potranno essere concesse per eventi o ricorrenze di particolare rilievo; la relativa richiesta dovrà essere presentata <sup>3</sup>allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Maglie tramite il portale delle C.C.I.A.A. <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, corredata della documentazione necessaria almeno 60 giorni prima della manifestazione;*
- g) i titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali di cui ai punti precedenti, devono dotarsi di relazione tecnico descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a un massimo di 100 persone, nulla osta SIAE, idonea documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (Legge 26 ottobre*

---

<sup>3</sup>Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento SUAP) **“Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.”**

1995, n. 447 e disposizioni attuative), da allegarsi, <sup>4</sup>alternativamente:

- (i) alla richiesta di licenza per trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'attività di somministrazione (che si svolgono OLTRE le ore 24 del giorno di inizio), da produrre almeno 60 giorni prima della manifestazione;
  - (ii) SCIA per trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'attività di somministrazione (che si svolgono ENTRO le ore 24 del giorno di inizio);
- h) per intrattenimenti musicali superiori a 100 persone il titolare di pubblico esercizio dovrà richiedere il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, <sup>5</sup>allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Maglie tramite il portale delle C.C.I.A.A. <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, corredata della documentazione necessaria almeno 90 giorni prima della manifestazione;
- i) In caso di violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, sarà sospesa l'attività di intrattenimenti musicali fino a un massimo di un mese.

## **Art. 6**

### **Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni**

1. L'art. 141 del R.D. 06.05.1940 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 stabilisce:  
"Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
  - j) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  - k) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - l) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - m) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - n) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti".
  
2. I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

---

<sup>4</sup> Come nota 3

<sup>5</sup> Come nota 3

- a) locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
  - b) altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.
3. Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1940.
4. Ai sensi dell'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

È da tenere presente che, come chiarito dal Dipartimento di P.S. con prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21.02.2013 e dal Ministero dell'Interno con nota prot. P407/4109 del 07.05.2002, la relazione tecnica del professionista può sostituire solamente il sopralluogo della Commissione, ovvero la verifica ad opera realizzata, rimanendo obbligatorio il parere sul progetto per tutte le manifestazioni e locali a prescindere dal numero di persone e dalla durata.

Nella stessa nota, il Dipartimento ha chiarito che il parere della Commissione (che è un parere tecnico relativo alle condizioni generali di sicurezza ed igiene) non costituisce autorizzazione, la quale rimane in capo all'Amministrazione Comunale, per cui non può essere sostituito dalla SCIA prevista dalla Legge 07.10.2013 n. 112 che, all'art 7 comma 8 bis recita:

- a) *all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;*
  - b) *all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo».*
5. Il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento. Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.
6. È sempre fatto salvo il parere preventivo da parte della C.C.V.L.P.S. sui progetti di impianti fissi, nuovi

locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. È inoltre fatto salvo il parere preventivo da parte della C.C.V.L.P.S. per i trattenimenti musicali di cui al punto 5 che precede, anche per una capienza complessiva superiore a 100 persone<sup>6</sup>;

7. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività potrà proseguire con la semplice richiesta di volturazione, nella quale si attesterà la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

## **Art. 7**

### **Manifestazioni periodiche ripetitive**

1. L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede, per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. È così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica. Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37. Ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici previsti dall'art. 141 lett. e), la Commissione di Vigilanza potrà procedere comunque al controllo per ogni nuova installazione, qualora, per la natura dei luoghi, ritenga necessario una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

## **Art. 8**

### **Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza**

1. Come stabilito dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940 e ss.mm. ed integrazioni, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Maglie sarà nominata con apposito

---

<sup>6</sup> Ordinanza del Sindaco n. 68 del 28 luglio 2012 "per intrattenimenti musicali superiori a 100 persone il titolare di pubblico esercizio dovrà richiedere il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, Gallo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Maglie tramite il portale delle C.C.I.A.A. <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, corredata della documentazione necessaria almeno 90 giorni prima della manifestazione"

provvedimento sindacale e sarà così composta (*membri effettivi*):

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

2. Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali *membri aggregati*:

- a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali/strutture attrezzati con strumenti o impianti che comportano un impatto acustico (discoteche, locali da ballo e simili);
- b) uno o più esperti in altre discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- c) un rappresentante del C.O.N.I., dal medesimo designato, nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

Possono altresì far parte, **su loro richiesta**, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione, tenuto conto che trattasi di componenti eventuali.

3. La figura "*Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale*" di cui al precedente comma 1. lett. d) è individuata nella persona del Responsabile Tecnico in E.Q. del 5° Settore "*Urbanistica e Attività Produttive*" che, a sua volta, potrà delegare tale funzione ad un dipendente in possesso di laurea in ingegneria o in architettura.
4. La figura "*esperto in elettrotecnica*" di cui al precedente comma 1. lett. f) sarà individuata, in primo luogo, tra il personale interno all'Amministrazione Comunale, in possesso dei requisiti e delle competenze per svolgere tale ruolo. Nel caso in cui tale figura non sarà reperibile o temporaneamente disponibile all'interno dell'Ente, si procederà alla sua selezione tra professionisti esterni all'Ente, disponibili e di documentata competenza ed esperienza tecnico-professionale, scelti, di volta in volta, dal Presidente della Commissione ovvero, se non disponibili, selezionati mediante procedura esplorativa ad evidenza pubblica.
5. I "*membri aggregati*" di cui al precedente comma 2. lett. a), b) e c) sono nominati, di volta in volta, dal Presidente della Commissione scegliendo da un elenco di candidati idonei, disponibili e di

documentata competenza ed esperienza tecnico-professionale, selezionati mediante procedura esplorativa ad evidenza pubblica. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione.

Per l' "esperto in acustica" è richiesta l'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42); avere in dotazione un fonometro completo di preamplificatore e microfono idoneo ai collaudi acustici, regolarmente omologato e revisionato.

6. L'Ufficio di segreteria rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione. L'attività di Segreteria è demandata al SUAP, salvo diverse disposizioni degli Organi Amministrativi del Comune, con il compito di attivazione della Commissione predisponendo gli atti necessari al corretto funzionamento. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale nominato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.

7. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Le deleghe devono essere conferite con atto scritto.

È consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.

8. La Commissione **dura in carica tre anni**. Alla scadenza la Commissione potrà essere prorogata, in via transitoria, per un periodo non superiore a 45 giorni dal termine ultimo di scadenza, entro i quali dovranno essere concluse le procedure amministrative preordinate al suo rinnovo. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.

9. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina.

10. La decadenza è disposta dal Sindaco, su segnalazione della Commissione.

## **Art. 9** **Convocazione della Commissione**

1. L'organizzatore di una manifestazione di pubblico spettacolo deve presentare, almeno 90 (novanta) giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa, apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Maglie tramite il portale delle C.C.I.A.A. <https://www.impresainungiorno.gov.it/>, corredata della documentazione necessaria, secondo linee guida della Prefettura e/o vigenti, con l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare. Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S, può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della

non rilevante entità della manifestazione.

2. La Commissione è convocata con avviso scritto dal Presidente, di norma, almeno 4 giorni prima della data fissata dallo stesso per la seduta o il sopralluogo, avendo cura che allo stesso sia allegata ogni documentazione utile a descrivere l'evento (relazione tecnica, elaborati grafici, certificazioni e documentazione che descrivano lo stato dei luoghi, delle strutture e degli impianti).
3. È fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o dell'evento da valutare.
4. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta e del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, ed è inviata a mezzo a posta elettronica certificata (PEC), tramite il suddetto portale delle C.C.I.A.A.. L'avviso dovrà essere riscontrato, stesso mezzo, con indicazione del funzionario tecnico titolato a partecipare ovvero da suo delegato.
5. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 2 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
6. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti.
7. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire deleghe di cui all'art. 8, c. 7.
8. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato, a mezzo a posta elettronica certificata (PEC), il destinatario del provvedimento finale (che potrà presenziare e fornire eventuali chiarimenti).
9. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, ogni singolo componente tecnico, previa valutazione dell'istanza precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per la seduta, potrà chiedere alla segreteria della Commissione di convocare il professionista all'uopo incaricato.
10. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti ritenuti necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

## **Art. 10** **Riunioni della Commissione**

1. Le riunioni della C.C.V.L.P.S. si terranno nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri di cui all'art. 8, comma 1, nonché

di quelli di cui all'art. 8, comma 2, quando invitati.

3. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
4. Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono nel giorno stabilito dal Presidente, ogni volta che si renda necessario valutare progetti o procedere a sopralluoghi ed ispezioni.
5. In caso di sopralluogo, gli interessati devono aver già provveduto ad approntare i locali e/o impianti da sottoporre a verifica.
6. In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto precedentemente disposto, la Commissione provvede ad effettuare la verifica in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione.
7. I sopralluoghi, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi.
8. Il parere della Commissione è sempre reso per iscritto e si intenderà validamente assunto con l'intervento di tutti i presenti.

In mancanza di accordo prevarrà il voto espresso dal Presidente. Ciascun Commissario ha il diritto di far constatare a verbale le motivazioni del suo voto.

9. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
10. I verbale di riunione, al quale dovrà essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite, dovrà indicare i nomi dei componenti presenti e dovrà essere riportare:
  - a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
  - b) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
  - c) l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
  - d) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o impianti e strutture ispezionate;
  - e) eventuali dichiarazioni di voto;
  - f) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione;
  - g) il parere, le condizioni d'esercizio e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
11. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati, anche contenuto nello stesso verbale di esame progetto, i componenti delegati ad

effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

12. Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dallo stesso Segretario.
13. Copia del verbale è tempestivamente inviata agli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
14. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente.

### **Art. 11** **Ufficio responsabile del procedimento**

1. L'Ufficio comunale competente per le attività della Commissione è individuato nel SUAP, salvo diverse disposizioni degli Organi Amministrativi del Comune, ed ha il compito di curare l'attività amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità. L'Ufficio comunale competente al rilascio o diniego dell'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. è individuato in relazione alle funzioni attribuite dagli Organi Amministrativi del Comune:
  - a) conformemente al parere della C.C.V.L.P.S. o C.P.V.L.P.S. per i locali ed impianti soggetti a pareri obbligatori e vincolanti;
  - b) a seguito di relazione tecnica redatta nelle forme previste per Legge per i locali ed impianti non soggetti al parere della Commissione.
2. Nel caso di eventi esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 s.m.i. rilascia comunicazione al richiedente di non assoggettabilità dell'evento all'autorizzazione di agibilità ma di rispetto alle prescrizioni di Legge.
3. Le istanze di nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 T.U.L.P.S.) devono pervenire, correlate della documentazione completa, almeno 90 giorni prima del giorno di inizio dell'attività alla quale si riferisce pena la mancata iscrizione dell'istanza al primo ordine del giorno utile al suo esame in Commissione. È fatta salva la possibilità dell'Ufficio Comunale di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari.
4. Tuttavia, l'Ufficio Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., può riservarsi di accettare domande pervenute entro detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione. In ogni caso, non possono essere accettate domande di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee pervenute entro il 60° giorno precedente la data prevista per la manifestazione stessa fatti salvi, semmai, eventi inaspettati o

insoliti (componente straordinaria).

5. Il procedimento relativo all'art. 80 T.U.L.P.S. dovrà comunque concludersi nel termine di 90 gg. o nell'eventuale minor termine indicato negli atti comunali attuativi della Legge 241/1990 e ss.mm..
6. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio responsabile del procedimento provvede a trasmettere alla Commissione unitamente alla richiesta di parere anche la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
7. Qualora l'Ufficio riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede immediatamente a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta.
8. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

#### **Art. 12**

#### **Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S.**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individuerà i componenti delegati ad effettuare il controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza previsti dall'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S..
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti dovrà essere comunicato per iscritto al presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla medesima, unitamente, qualora venisse ritenuto necessario, al suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
3. Il Presidente, salvo casi urgenti ed indifferibili, convocherà la C.C.V.L.P.S al fine di ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica, da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
4. Nei casi urgenti ed indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmetterà immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

#### **Art. 13**

#### **Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti**

1. Ai sensi del comma 440 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sarà corrisposto alcun compenso in favore dei componenti effettivi della C.C.V.L.P.S., fatto salvo il pagamento dell'orario di lavoro straordinario da

parte dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza, se dovuto; non verrà, altresì, corrisposto alcun emolumento in favore rappresentanti dell'organizzazione della manifestazione con pubblico spettacolo ovvero dei rappresentanti esercenti locali di pubblico spettacolo e/o rappresentanti delle associazioni di categoria, che eventualmente prenderanno parte alla Commissione.

2. Per la partecipazione alle sedute della C.C.V.L.P., agli eventuali componenti aggregati nominati in qualità di esperti esterni in acustica e/o altre discipline tecniche, scelti fra liberi professionisti, verrà riconosciuta - a ciascun componente e per non più di una volta nella stessa giornata - un'indennità di presenza nella misura di compenso forfettario complessivo (oltre oneri previdenziali ed I.V.A.) per ciascuna pratica presentata ed istruita, che sarà stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Il suddetto compenso includerà l'espletamento degli atti, dei compiti e sopralluoghi/ispezioni e/o sedute ad esse prodromici e susseguenti e finalizzati al rilascio del parere di agibilità di pubblico spettacolo.

Per sopralluogo o ispezione dovrà intendersi l'attività di controllo e verifica espletata presso i locali o l'area oggetto di svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo ai sensi e per i fini dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931.

L'indennità di cui sopra potrà essere adeguata all'intervenuto aumento dei costi con specifico provvedimento approvato dalla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche.
4. Qualora sia necessaria la presenza in C.C.V.L.P. di un rappresentante del C.O.N.I. per la valutazione di pratiche relative ad impianti sportivi, gli verrà riconosciuto un compenso da liquidarsi a seguito di specifica nota di debito per la prestazione eseguita.
5. Ai sensi dell'articolo 144 del R.D. n. 635/1940, così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, le spese per il rimborso dell'indennità di presenza dei componenti esperti e per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione saranno poste, ove dovute, a totale carico del soggetto che ne chiede l'intervento. Pertanto, il soggetto richiedente la convocazione della C.C.V.L.P. dovrà corrispondere al Comune le spese, nell'importo e modalità che verranno comunicate dall'Ufficio competente.

Il soggetto richiedente la convocazione della C.C.V.L.P.S. dovrà integrare la domanda con copia del versamento.

La mancata corresponsione del suddetto importo da parte del soggetto richiedente non darà luogo ai lavori della C.C.V.L.P.S..

6. Le spese di funzionamento sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo del sopralluogo.
7. Le spese per le riunioni o i sopralluoghi della Commissione sono a carico del Comune di Maglie qualora vi sia organizzazione o titolo diretto ed esclusivo da parte dello stesso.
8. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, c.1, lett. e del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

**Art. 14**  
**Violazioni al T.U.L.P.S. (Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza)**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza è competenza del Comando di Polizia Locale. Le sanzioni sono quelle previste dal T.U.L.P.S..
2. Il procedimento relativo alle violazioni per sanzioni amministrative, diverse dal Codice della Strada, è regolato dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'atto deliberativo dell'Organo che lo approva.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

**Art. 16**  
**Pubblicazione e informazione**

1. Ai sensi dell'art. 12, co. 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 11 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore è pubblicato in forma integrale nella Sezione amministrazione trasparente del sito Internet del Comune di Maglie ed inviato, in copia, ai componenti uffici comunali per la visione.

**Art. 17**  
**Norma transitoria e finale**

1. La dotazione infrastrutturale di parcheggi, in caso di comprovata impossibilità al reperimento di aree idonee e congrue, non è richiesta per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ubicate nelle zone A e B, del territorio comunale (secondo la zonizzazione approvata all'interno del PRG vigente) e per le attività di:
  - a) spettacoli viaggianti (circhi, teatri tenda, parchi divertimento, luna park, e simili);
  - b) manifestazioni temporanee su aree pubbliche (concerti, sfilate, sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee similari).

2. Le richieste di parere presentate prima dell'approvazione del presente Regolamento restano disciplinate dalla regolamentazione in vigore all'atto di presentazione della richiesta di convocazione della Commissione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e dal D.M. 18 marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia.